



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante *"Riordino del Consiglio Universitario Nazionale"*, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 7: *"I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario"*;

- l'articolo 1, comma 10, il quale prevede, tra l'altro, che per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si possa utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

VISTO il d.m. 8 febbraio 2017 (prot. n. 59), con cui sono stati nominati, tra gli altri, consiglieri del CUN: il dott. Pascal Perillo, in rappresentanza dei ricercatori dell'area scientifico - disciplinare 11 e il dott. Rocco Giurato, in rappresentanza dei ricercatori dell'area scientifico - disciplinare 14;

VISTO altresì il d.m. 23 aprile 2019 (prot. n. 371), con cui è stata nominata, tra gli altri, consigliere del CUN la dott.ssa Annarita Iacopino, in rappresentanza dei ricercatori dell'area scientifico - disciplinare 12;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, n. 789/2019, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 2019, il dott. Pascal Perillo è stato nominato professore di II fascia per il settore scientifico – disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale, presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione della predetta Università, cessando in pari data dal ruolo di ricercatore;

VISTA la nota datata 12 dicembre 2019 ed acquisita il 19 dicembre 2019 (prot. n. 40161), con la quale il dott. Rocco Giurato ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del CUN;

VISTO il decreto del Rettore dell'Università Europea di Roma, n. 22/2020, con il quale la dott.ssa Annarita Iacopino è stata nominata professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo, settore scientifico–disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di Scienze Umane della stessa Università, con decorrenza dal 1° marzo 2020, cessando in pari data dal ruolo di ricercatore universitario presso l'Università degli Studi dell'Aquila;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATA la necessità, ai sensi del citato articolo 1, comma 7, della legge n. 18 del 2006, di provvedere alla sostituzione dei predetti consiglieri;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le disposizioni adottate dal Governo in materia di scadenza di termini durante lo stato di emergenza, e in particolare:

- l'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, concernente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

- l'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2020 delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle istituzioni a.f.a.m. da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020;

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

CONSIDERATA la necessità di dare avvio alla procedura finalizzata all'elezione dei nuovi rappresentanti dei ricercatori delle aree scientifico-disciplinari 11, 12 e 14 in seno al CUN;

CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è stata validata nella seduta dell'8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con decreto del Capo Dipartimento per l'università, l'afam e la ricerca n. 88 del 21 luglio 2009;

ORDINA

Art. 1

Indizione delle votazioni

Sono indette, per i giorni **15, 16 e 17 dicembre 2020**, le votazioni per l'elezione dei seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

- 1 Ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 11;
- 1 Ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 12;
- 1 Ricercatore dell'area scientifico - disciplinare 14.

Le votazioni si svolgeranno, nei giorni 15 e 16 dicembre 2020, dalle **ore 9 alle ore 17**, e il successivo giorno 17, dalle **ore 9 alle ore 14**.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Ogni Ateneo, nell'ambito dei giorni e degli orari sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.

Art. 2 Elezioni

Per ciascuna delle sopracitate aree scientifico - disciplinari saranno costituiti distinti collegi elettorali composti, rispettivamente, dai ricercatori afferenti all'area scientifico - disciplinare 11, dai ricercatori afferenti all'area scientifico - disciplinare 12 e dai ricercatori afferenti all'area scientifico - disciplinare 14, ad ognuno dei quali è attribuito l'elettorato attivo e passivo.

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.

A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Art. 3 Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predisporrà gli elenchi dei ricercatori appartenenti alle aree scientifico – disciplinari 11, 12 e 14, in servizio al **1° ottobre 2020**, e li pubblicherà, in data **14 ottobre 2020**, sul sito all'indirizzo **<http://elezionicon.miur.it>**.

Entro il **22 ottobre 2020**, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il **29 ottobre 2020**, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.

Il CINECA pubblicherà in rete, il **6 novembre 2020**, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.

Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicate sul sito **<http://elezionicon.miur.it>**.

Le dichiarazioni di candidatura dei ricercatori afferenti alle aree scientifico – disciplinari 11, 12 e 14, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro delegati, dovranno essere presentate entro il **12 novembre 2020**, e inviate entro il **17 novembre 2020**, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna Istituzione universitaria, al CINECA che provvederà a pubblicarle il **20 novembre 2020** e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione Elettorale Centrale di cui all'articolo 8.

Il modulo di candidatura precompilato potrà essere prodotto automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo **<https://loginmiur.cineca.it>**, fermo restando l'obbligo di presentare tale dichiarazione sottoscritta e autenticata dal Rettore o dal Direttore Generale o da loro delegati, al proprio Ateneo di appartenenza.

Art. 4 Esercizio del diritto di voto

Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa



Il Ministro dell'università e della ricerca

formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto.

Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Art. 5 Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali.

La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree scientifico-disciplinari e/o tra il personale tecnico - amministrativo delle singole università.

La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvederà alla sostituzione.

Art. 6 Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Nei giorni e negli orari stabiliti, l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla votazione.

Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito <http://elezionicun.miur.it>. Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Art. 7 Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Il **17 dicembre 2020**, dalle ore **15**, si insedierà la Commissione Elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, le quali saranno pubbliche.

Al completamento di tutte le operazioni, i risultati saranno pubblicati in rete.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 8

Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro sarà costituita presso il Ministero una Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7 e al presente articolo.

La Commissione sarà presieduta da un dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero e sarà composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero di livello non inferiore all'area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.

La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base della graduatoria, proclamerà gli eletti.

Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.

IL MINISTRO

Prof. Gaetano Manfredi